

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 giugno 2017

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

## **LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS**

e gli Assessori

**Laurent VIERIN - Vice-Presidente**

**Luigi BERTSCHY**

**Stefano BORRELLO**

**Chantal CERTAN**

**Albert CHATRIAN**

**Claudio RESTANO**

**Fabrizio ROSCIO**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **751** OGGETTO :

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITÀ E DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA ASSUMERE PER LA COPERTURA DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3.8.2016, N. 18.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 13.7.2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

visto il decreto legislativo 3.3.2016, n. 44, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico;

vista la legge regionale 3.8.2016, n. 18, recante disposizioni per l'armonizzazione della sopracitata legge n. 107/2015 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta, ed in particolare l'articolo 10 concernente i posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado;

atteso che il citato articolo 10 prevede:

- l'incremento, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, della dotazione organica delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado nella misura di trentasei posti, destinati al potenziamento dell'offerta formativa e l'istituzione della relativa dotazione organica;
- la suddivisione del suddetto contingente di trentasei posti tra le istituzioni scolastiche destinatarie della norma, in proporzione al numero degli studenti, da un minimo di tre ad un massimo di otto unità funzionali alla valorizzazione dell'offerta formativa e della progettualità espressa dalle scuole nel piano triennale dell'offerta formativa;
- la ripartizione del contingente di cui sopra tra le classi di concorso non esaurite delle graduatorie regionali ad esaurimento, tenuto conto delle richieste delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3 della l.r. n. 18/2016;
- la copertura dei trentasei posti per il potenziamento mediante assunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento;
- la definizione con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, delle modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente assunto per la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, anche in deroga alla titolarità presso un'istituzione scolastica al fine di garantire maggiore flessibilità nel potenziamento dell'offerta formativa triennale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1548 in data 18.11.2016, con la quale:

- è stata definita, a decorrere dell'anno scolastico 2017/2018, la ripartizione dei trentasei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, suddiviso tra le istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado, tra le classi di concorso delle vigenti graduatorie regionali ad esaurimento afferenti alle sei aree del potenziamento di tale grado di istruzione;
- è stato demandato alla dirigente della Struttura personale scolastico l'adozione di apposito atto di variazione della classe di concorso attribuita al posto per il potenziamento dell'offerta formativa in caso di esaurimento della relativa graduatoria regionale ad esaurimento, conseguente alla rinuncia dell'aspirante individuato quale destinatario della proposta di assunzione a tempo indeterminato, mediante individuazione di altra classe di concorso delle predette graduatorie che presenta disponibilità di candidati;
- è stato dato atto che con successiva deliberazione sarebbero state definite, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 18/2016, le modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente assunto per la copertura dei posti del potenziamento dell'offerta formativa;

atteso che occorre, pertanto, definire le modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente che sarà assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 per la copertura dei suddetti posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

considerato che i posti per il potenziamento dell'offerta formativa fanno parte, insieme ai posti comuni e ai posti di sostegno, dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 18/2016;

richiamate le disposizioni diramate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in ordine alla gestione dell'organico dell'autonomia, ed in particolare le note prot. n. 2805 dell'11.12.2015 e prot. n. 2852 del 5.9.2016, recanti le indicazioni e gli orientamenti di massima sulla gestione, in una logica unitaria, delle risorse facenti parte dell'organico dell'autonomia;

considerato che i posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono stati istituiti ex novo, come posti vacanti, dall'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016 e che tali posti sono compresi nella complessiva dotazione organica di diritto delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018, definita con la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 28.4.2017, come rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 22.5.2017, la quale stabilisce altresì la copertura finanziaria dei relativi oneri;

ritenuto di disporre l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti assunti sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa a decorrere dal 1° settembre 2017 con modalità analoghe a quelle applicate per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti comuni e sui posti di sostegno attribuendo la titolarità del posto presso un'istituzione scolastica e non su una distinta dotazione organica relativa ai soli posti del potenziamento;

considerato che, trattandosi di posti vacanti istituiti ex novo nella dotazione organica di diritto delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018 presso le sedi scolastiche ivi specificate, l'assegnazione della sede scolastica di titolarità può essere disposta, in prima applicazione della norma regionale in argomento, in via definitiva dal 1° settembre 2017 anziché in via provvisoria, come avviene ordinariamente nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato sui posti comuni e di sostegno, i quali ottengono la sede scolastica definitiva nell'ambito delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 18/2016;

atteso che il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016 prevede che alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa si provveda con assunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento, le relative operazioni di convocazione dei candidati ai fini della formulazione della proposta di assunzione dal 1° settembre 2017 su detti posti, relativi alle classi di concorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1548/2016, si distinguono da quelle ordinarie riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 sui posti comuni e di sostegno per le quali, in presenza di graduatorie utili, si attinge anche dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari;

considerato pertanto che, in prima applicazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016, le operazioni di convocazione e di assunzione a tempo indeterminato dal 1°

settembre 2017 sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa possono svolgersi in una fase autonoma e precedente a quella relativa alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti comuni e di sostegno aventi la stessa decorrenza;

considerato che le Organizzazioni sindacali scolastiche della Regione sono state sentite in data 19 maggio 2017, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 18/2016, dalla competente Struttura personale scolastico in merito alle modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente assunto per la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, oggetto del presente atto;

visto il D.P.R. 31.10.1975, n. 861, recante disposizioni in ordine ai ruoli regionali del personale scolastico della Valle d'Aosta;

vista la legge regionale 26.7.2000, n. 19, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28.4.2017;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciatoa dalla Dirigente della Struttura personale scolastico del Dipartimento sovrintendenza agli studi dell'Assessorato all'istruzione e cultura ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di definire, in applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18 e sulla base delle argomentazioni svolte in premessa, le seguenti modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente da assumere a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 per la copertura dei posti della dotazione organica del potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi del comma 2 del medesimo articolo:
  - gli aspiranti inseriti nelle vigenti graduatorie regionali ad esaurimento relative alle classi di concorso di scuola secondaria di secondo grado tra le quali sono stati ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale n. 1548 del 18 novembre 2016, i trentasei posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016, sono assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 con attribuzione della titolarità del posto presso un'istituzione scolastica;
  - in prima applicazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado sono assegnati in via definitiva, a decorrere dalla stessa data, presso una delle sedi scolastiche alla quale è stato attribuito il

posto per il potenziamento relativo alla classe di concorso della graduatoria regionale ad esaurimento di riferimento, secondo la scelta operata dall'interessato sulla base dell'ordine di collocazione nella graduatoria medesima;

- le operazioni di convocazione dei candidati ai fini della formulazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 sui posti della dotazione organica del potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado si svolgono distintamente in una fase autonoma che precede quella relativa alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti comuni e di sostegno aventi la stessa decorrenza il cui ordinario svolgimento è previsto tra la fine del prossimo mese di luglio e l'inizio del prossimo mese di agosto;
- 2. di dare atto che, come stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1548/2016, la classe di concorso inizialmente attribuita al posto per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado può essere variata nell'ambito della fase di assunzione a tempo indeterminato di cui al punto 1), con apposito atto adottato dalla dirigente della Struttura personale scolastico, in caso di esaurimento della relativa graduatoria, conseguente alla rinuncia dell'aspirante individuato quale destinatario della proposta di assunzione a tempo indeterminato, mediante individuazione di altra classe di concorso delle graduatorie regionali ad esaurimento che presenta disponibilità di candidati, al fine di pervenire alla massima copertura dei predetti trentasei posti;
- 3. di stabilire che, ultimata la fase di prima applicazione della norma, la copertura dei posti rimasti vacanti al termine delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti inseriti nelle vigenti graduatorie regionali ad esaurimento avviene nell'ambito delle operazioni di gestione dell'organico di diritto, adeguato alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2017/2018, attraverso le operazioni di mobilità annuale e di conferimento delle supplenze annuali;
- 4. di stabilire che, a regime, si provvede alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, eventualmente vacanti o disponibili rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico di riferimento, con le stesse procedure previste per la copertura dei posti comuni vacanti o disponibili;
- 5. di dare atto che la gestione dell'organico dell'autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado, costituito dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa, avviene in una logica unitaria, in quanto tutti i docenti appartenenti a tale organico contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, secondo gli orientamenti forniti, al riguardo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 28.4.2017, citata in premessa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

---

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---